

STATUTO RELATIVO AGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PREMESSA

Le finalità educative dell'Istituto Don Nicola Mazza esigono che le singole persone che entrano a far parte della comunità scolastica e le diverse componenti, in cui essa si articola, partecipino attivamente alla sua vita e collaborino a fare della Scuola *"un ambiente comunitario scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e carità"* (*Gravissimum Educationis*, n. 8). La partecipazione alla vita della comunità scolastica, che presuppone la conoscenza e l'accettazione del Progetto educativo, ha come scopo di migliorare e rendere più ricca di opportunità la realtà educativa della scuola, richiede pertanto un atteggiamento costruttivo di consiglio, di proposta e di iniziativa.

L'incontro tra le diverse componenti della comunità scolastica e la loro comune partecipazione alla vita della scuola è indispensabile affinché le diverse esperienze e competenze possano confrontarsi nell'approfondimento del progetto educativo, nella verifica della sua applicazione, nello studio e nella elaborazione di nuove prospettive e soluzioni.

INTRODUZIONE

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali

La Comunità scolastica dell'Istituto don Nicola Mazza per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, stabilisce la costituzione di un Consiglio d'Istituto per la scuola Secondaria di primo grado e di un Consiglio d'Istituto per la scuola Secondaria di secondo grado.

L'attività del Consiglio d'Istituto della scuola Secondaria di primo grado è regolata dal presente Statuto.

Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: consigli di classe, collegio dei docenti.

Art. 2 - Finalità istituzionali

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente "ISTITUTO DON NICOLA MAZZA", e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita e rivolte a giovani capaci e meritevoli ma in situazioni di povertà o disagio, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'istituto. Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

CAPITOLO I - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) della scuola secondaria di primo grado è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- Ente Gestore: un rappresentante da esso designato.
- Dirigenza scolastica: il Coordinatore didattico
- Insegnanti: 4 rappresentanti eletti.
- Genitori: 4 rappresentanti eletti.

A giudizio del Presidente, o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio, su determinate problematiche possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C. I. a titolo consultivo specialisti o esperti esterni.

Art. 4 - Attribuzioni

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, a meno che non comportino per l'Istituto aggravii economici, nel qual caso è necessario il benessere dell'Ente Gestore.

In particolare:

- a. elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione;
- b. adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dall'Ente Gestore;
- c. provvede all'adozione di un regolamento delle alunne e degli alunni elaborato da una apposita commissione e convalidato dal Collegio Docenti;
- d. delibera l'assegnazione dei buoni libro, su proposta di una commissione da esso nominata;
- e. dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze dell'Istituto e del territorio, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia scolastica;
- f. indica, in attuazione del POF, gli orientamenti generali circa le visite guidate, i viaggi di istruzione, le attività complementari, la promozione e la partecipazione ad attività da svolgersi in collaborazione con altre realtà territoriali;
- g. regola forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto;
- h. propone all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librarie;
- i. indica, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche;
- j. esprime il suo parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, della Scuola;
- k. elabora il Regolamento dei Genitori, proposto da un'apposita commissione da esso stesso nominata;
- l. elabora il Patto educativo di corresponsabilità, proposto da un'apposita commissione da esso stesso nominata.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

Il Presidente del C.I. nomina tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari. Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Il Presidente del C.I. può nominare, o far eleggere, un Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 - Durata in carica del C. I.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica per tre anni scolastici ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe.

Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Coordinatore didattico entro un mese dalle avvenute elezioni; nella prima seduta il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Coordinatore didattico.

Il C.I. dovrà riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono indicate al termine dell'ultima riunione; il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.

Eventuali proposte per l'ordine del giorno delle riunioni devono essere presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione del Presidente dovrà contenere l'elenco completo dell'ordine del giorno.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, di eventuali altre cariche ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Art. 8 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- a. esame ed approvazione di modifiche al presente statuto;
- b. discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

CAPITOLO II - CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 9 - Composizione

I **Consigli di Classe** nelle Scuola Secondaria di primo grado sono composti dai Docenti delle singole classi e da 4 rappresentanti dei genitori eletti da tutti i genitori delle rispettive classi.

I Consigli di Classe sono presieduti dal Coordinatore didattico o, dietro sua delega, dal suo Vice o da un docente membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Coordinatore didattico ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Art. 10 - Competenze

I Consigli di Classe si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola diretta partecipazione dei docenti.

CAPITOLO III - COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 11 - Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente della scuola Secondaria di primo grado. È presieduto dal Coordinatore didattico.

Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Coordinatore didattico che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore didattico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 12 - Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal C.I.; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
- b. elabora il Patto educativo di corresponsabilità, proposto da un'apposita commissione nominata dal Coordinatore didattico;
- c. formula proposte al Coordinatore didattico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- d. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- e. provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe;
- f. adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- g. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
- h. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- i. elegge il docente incaricato di collaborare col Coordinatore didattico;
- j. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, eventuali casi particolari di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe.
- k. nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

CAPITOLO IV - ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 13 - Assemblee dei Genitori

I Genitori degli alunni della Scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto.

I rappresentanti di Classe e d'Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori dell'Istituto, che è presieduto dal Genitore eletto Presidente del C.I..

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore didattico.

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.

L'Assemblea d'Istituto è convocata entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico dal Presidente del Consiglio d'Istituto o, se questi è decaduto, dal Coordinatore didattico; può anche essere convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori della Scuola.

Il Coordinatore didattico autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare il Coordinatore didattico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione del Coordinatore didattico, assemblee dei genitori di classe e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti, per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art. 14 - Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d'Istituto, tramite il Segretario incaricato, per eventuali decisioni di sua competenza.

CAPITOLO V - ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 15 - Eletturato

L'eletturato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente "Statuto", spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, genitori.

Art. 16 - Candidature

Per il Consiglio d'Istituto:

- a. *personale docente*: tutti i docenti, assunti a tempo indeterminato, godono del diritto di voce passiva;
- b. *genitori*: l'eletturato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura;

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

Art. 17 - Svolgimento delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe si svolgono all'inizio di ogni anno scolastico in occasione della prima Assemblea d'Istituto. Le elezioni avvengono di norma per scrutinio segreto; risultano eletti i genitori che ottengono il maggior numero di voti, in caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Le elezioni del Consiglio d'Istituto sono convocate entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico; le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, formata da genitori e docenti e nominata dal Coordinatore didattico in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 18 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello "Statuto"

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto.

Il presente "Statuto" può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori e docenti, o 1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Rappresentante dell'Ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

Art. 19 - Vigore del presente "Statuto"

Il presente "Statuto", proposto dall'Ente Gestore della Scuola, discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore nell'anno scolastico 2010-2011. Spetta al Consiglio d'Istituto in carica confermarne definitivamente il testo dopo eventuali interventi di integrazione o modifica richiesti all'Ente Gestore.

Norma Transitoria

Per il corrente anno scolastico il Consiglio d'Istituto permane con le rappresentanze precedenti fino alla scadenza dell'incarico.

Il presente statuto è stato approvato dall'Ente Gestore in data 28 dicembre 2011.

Il Rappresentante Legale dell'Ente Gestore
Don Vincenzo Faccioli